

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4483 del 05/09/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 591 DEL 31/13/2014, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI E DA ORTAGGI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA PONCHIELLI N. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4687 del 05/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA N. 591 DEL 31/13/2014, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013 - DITTA AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI PIANTINE ORNAMENTALI E DA ORTAGGI SVOLTA IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA PONCHIELLI N. 21.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- il Regolamento regionale 15 dicembre 2017, n. 3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 591 del 31/03/2014, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 2465 del 10/04/2014, per l'attività di "*produzione piantine ornamentali e da ortaggi*" svolta dalla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331) in Comune di Podenzano (PC), Via Ponchielli n. 21, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione ex art. 8 comma 4 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2060 del 13/10/2014 è stata adottata la modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6, c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla suddetta D.D. n. 591/2014, relativamente alla sola matrice emissioni in atmosfera, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo prot. n. 8182 del 22/10/2014;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 111219 del 05/07/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331);
- con nota del Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 9627 del 08/07/2022, acquisita al prot. ARPAE n. 113478 del 08/07/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame delle istanze di Permesso di Costruire e di modifica non sostanziale di AUA per la "realizzazione di una nuova serra" in Comune di Podenzano, via Ponchielli n. 21, presentato dalla Ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331), comprendente l'endoprocedimento relativo all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- con nota prot. n. 118232 del 18/07/2022 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza, chiedendo, in particolare, di verificare la possibilità di allaccio alla pubblica fognatura dello scarico di acque reflue domestiche;
- con nota prot. n. 122282 del 22/07/2022 la ditta ha richiesto di eliminare dall'AUA l'autorizzazione allo scarico di acque domestiche in corpo idrico superficiale, in quanto tali acque domestiche saranno recapitate in pubblica fognatura e lo scarico di acque domestiche in pubblica fognatura non necessita di autorizzazione, essendo sempre ammesso ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 4 del 25/07/2022 Sinadoc 24839/2022) risulta che:

- la comunicazione di modifica non sostanziale è stata presentata a seguito di Permesso di Costruire per la realizzazione di due nuove serre in ampliamento al complesso produttivo esistente;
- la ditta ha dichiarato che :
 - non prevede lo svolgimento di attività che possano generare la produzione di acque reflue industriali;
 - le aree esterne sono esclusivamente destinate a parcheggio degli autoveicoli, nonché al transito degli automezzi, anche pesanti, connessi alle attività svolte
 - sui piazzali non sono svolte lavorazioni, né stoccaggio o accumulo o movimentazione di materie prime, scarti o rifiuti; pertanto non avranno origine acque di prima pioggia o dilavamento;
 - per le acque reflue domestiche che si originano dagli esistenti locali adibiti a spogliatoio e servizio igienico a disposizione degli addetti, non ci sono variazioni sulla tipologia dei sistemi di trattamento, sul numero di abitanti equivalenti serviti, sulla modalità di scarico e sul punto di scarico;
- da verifiche effettuate relativamente all'area su cui insiste lo stabilimento, è emerso che lo stesso è ricompreso nell'agglomerato di "Podenzano, Altoè, Casaletto, Casoni, Due Case, Fornace, Gariga, Turro di Podenzano, Case Brioschi, Case Gatti e Grazzano Visconti di Vigolzone" - codice agglomerato APC0492 (la cui autorizzazione è stata adottata da questo Servizio con DET-AMB-2022-1124 del 07/03/2022);
- con la sopra citata nota prot. n. 122282/2022 la ditta ha chiesto di eliminare dall'AUA la matrice scarichi, in quanto lo scarico di acque reflue domestiche non recapiterà più in corpo idrico superficiale ma sarà allacciato alla pubblica fognatura (come da documentazione di richiesta a IRETI);
- poiché l'unico scarico prodotto dall'attività è costituito da acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura (sempre ammesso), non è necessaria alcuna autorizzazione per la matrice scarichi.

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera" (rif. Attività n. 11 del 30/08/2022 Sinadoc 24839/2022) risulta che:

- nella comunicazione di modifica non sostanziale viene precisato che l'intervento in oggetto, relativo al progetto di realizzazione di due nuove serre in ampliamento al complesso produttivo esistente, non prevede la realizzazione di nuovi punti di emissione in atmosfera, né la modifica delle emissioni già autorizzate;
- il progetto non prevede l'installazione di nuovi impianti termici, in quanto le serre in progetto saranno riscaldate dagli impianti già presenti nel centro aziendale; per le serre in progetto è prevista quindi la sola adduzione di acqua calda dagli impianti esistenti;

Dato atto che le serre sono riconducibili alla lettera h) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto, stante quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, non sono soggette ad autorizzazione;

Atteso che:

- con nota prot. n. 125374 del 29/07/2022, questo Servizio ha richiesto all'Amministrazione precedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione

dell'AUA;

- con nota prot. n. 125380 del 29/07/2022, 2 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Piacenza la relazione tecnica relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Suap sono state rilasciate le seguenti determinazioni, utili ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA:
 - nota del Comune di Podenzano prot. n. 8135 del 08/08/2022, acquisita al prot. ARPAE n.131171 in pari data: parere favorevole in ordine alla matrice "rumore" e parere favorevole in ordine alla matrice "scarichi";
- con nota prot. n. 128909 del 04/08/2022 il Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza - Distretto di Piacenza ha espresso parere favorevole in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", precisando che non sussiste la necessità di modifiche al dispositivo dell'AUA vigente;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 591 del 31/03/2014, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 2465 del 10/04/2014, (già aggiornata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2060 del 13/10/2014), alla ditta AZ. AGR. ERIDANO DI ZERMANI F.LLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA (C.F. 00170610331 sede legale Stazione Sparavera 50, Fraz. Roncaglia, Piacenza), per l'attività di "produzione piantine ornamentali e da ortaggi" svolta in Comune di Podenzano (PC), Via Ponchielli n. 21, come di seguito riportato:

- **eliminando dal punto 1) del dispositivo**, il seguente titolo in materia ambientale:

"autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale";

- **eliminando, conseguentemente, il punto 4) del dispositivo**, relativo alle prescrizioni per la matrice scarichi;

2. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 591 del 31/03/2014, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 2465 del 10/04/2014, (già aggiornata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2060 del 13/10/2014), e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 2465 del 10/04/2014);
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4, comma 4 del DPR 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare

riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.